

AREA MARINA PROTETTA “CAPO GALLO-ISOLA DELLE FEMMINE”

DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

ANNUALITA' 2023

Art. 1 – Validità

1. Il presente Disciplinare stabilisce la modalità di svolgimento e le condizioni di esercizio delle attività consentite nell'Area Marina Protetta denominata “Capo Gallo - Isola delle Femmine” istituita con D.M. del 24 luglio 2002, nelle more dell'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione, sulla base della delimitazione e conformemente alla disciplina generale stabilite dal citato decreto istitutivo.
2. Il presente Disciplinare è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica ed ha validità sino al 31 dicembre 2023, salvo proroghe.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare si intende per:
 - a) *accesso*, l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'Area Marina Protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) *acquacoltura*, l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) *acque di sentina*, sono le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Il loro contenuto oleoso è compreso tra l'1% e il 10%;
 - d) *ancoraggio*, l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
 - e) *balneazione*, l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
 - f) *campi ormeggio*, aree adibite alla sosta delle unità nautiche, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, detti anche campi boe;
 - g) *centri di immersione*, le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
 - h) *didattica subacquea*, le attività finalizzate all'apprendimento delle tecniche di

immersione subacquea e dei metodi di utilizzo della relativa attrezzatura, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), al fine di rilascio del brevetto relativo, nel rispetto della sicurezza in base alle normative vigenti;

- i) *guida subacquea*, il soggetto in possesso del brevetto di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna in immersioni subacquee persone singole o gruppi di persone in possesso di brevetto e assiste professionalmente l'istruttore subacqueo;
- j) *imbarcazione da diporto*, detta anche "imbarcazione", qualsiasi unità, con scafo di lunghezza superiore a 10 (dieci) metri e fino a 24 (ventiquattro) metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, come definita ai sensi del D.lgs. 229 del 3 novembre 2017, e successive modifiche e integrazioni;
- k) *immersione subacquea*, l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), anche con l'utilizzo di unità da diporto in appoggio, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- l) *immersioni in apnea*, le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori, anche con l'utilizzo di unità da diporto in appoggio, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;
- m) *istruttore subacqueo*, il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e/o insegna professionalmente a persone singole e a gruppi di persone le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
- n) *liquami di scolo (acque nere o grigie)*, sono le acque di scarico, nere e grigie, provenienti dai vari servizi (bagni, cucine, etc..) di bordo dell'unità nautica;
- o) *Ministero*, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- p) *misure di premialità ambientale*, disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale che possono costituire titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'Area Marina Protetta;
- q) *monitoraggio*, attività di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza delle misure previste dal disciplinare;
- r) *natante da diporto*, detto anche "natante", qualsiasi unità con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 (dieci) metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, come definito ai sensi del D.lgs. 229, del 3 novembre 2017 e successive modifiche e integrazioni;
- s) *nave da diporto*, si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore ai 24 (ventiquattro) metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, come definita ai sensi del D.lgs. 229 del 3 novembre 2017 e successive modifiche e integrazioni;
- t) *navigazione*, il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- u) *ormeggio*, l'insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- v) *pesca professionale*, è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, e

successive modifiche, relativo al riassetto della pesca;

- w) *pesca ricreativa*, la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- x) *pesca sportiva*, la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- y) *pesca subacquea*, l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva/ricreativa, esercitata in immersione;
- z) *piccola pesca costiera*, la pesca, quale definita dal D.M. MIPAAFT n. 210 del 16.05.2019, e ss.mm.ii., praticata esclusivamente da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 (dodici) metri, ed abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa), con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche e integrazioni, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;
- aa) *residente*, la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'Area Marina Protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'Area Marina Protetta; fra quest'ultime, ai fini delle attività di cui al presente Disciplinare, si considerano residenti le persone giuridiche il cui capitale sia detenuto almeno per il 75% dai residenti nel medesimo Comune;
- bb) *rifiuti prodotti dalla nave*, i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
- cc) *ripopolamento attivo*, l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- dd) *scarico idrico*, il rilascio di qualunque genere e misura di materiali liquidi, anche se individuato in specifici regimi autorizzativi nell'ambito della normativa vigente in materia di acque;
- ee) *sito di immersione*, il luogo individuato da apposito gavitello d'ormeggio, in cui si svolgono le attività di immersioni/apnea e visite guidate subacquee/didattica subacquea;
- ff) *transito*, il passaggio delle unità nautiche all'interno dell'Area Marina Protetta;
- gg) *trasporto passeggeri*, l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- hh) *unità da diporto*, ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi del D.lgs. 229 del 3 novembre 2017 e successive modifiche e integrazioni;
- ii) *unità da pesca*, qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;
- jj) *unità nautica*, qualsiasi nave (come definita dall'art. 136 del codice della navigazione), motoscafo, galleggiante, unità da diporto (definita come alla lettera xx, unità da pesca (come definita alla lettera mm), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
- kk) *visite guidate*, le attività professionali svolte da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;

- ll) *visite guidate subacquee*, le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo per l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori (A.R.A.);
- mm) *zonazione*, la suddivisione dell'Area Marina Protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 - Norme generali di salvaguardia

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione e le attività non consentite dell'Area Marina Protetta "Capo Gallo - Isola delle Femmine", come previste dagli articoli 3 e 4 del Decreto istitutivo del 24 luglio 2002.
2. Sono vietate tutte le attività che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente Disciplinare provvisorio.
3. Non è consentito, a bordo delle unità nautiche in appoggio alle attività consentite nell'Area Marina Protetta, l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
4. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità nautiche operanti nell'Area Marina Protetta e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.
5. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, dalle unità nautiche, sono consentiti secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197 e dai relativi Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti dei sorgitori ricadenti nell'Area Marina Protetta "Capo Gallo – Isola delle Femmine".
6. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico relativa al corretto svolgimento delle attività consentite nell'Area Marina Protetta, il Soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività e adegua, con successivi provvedimenti, previo nulla osta del Ministero, la disciplina delle attività consentite.

Articolo 4 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'Area Marina Protetta la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
 - a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b) parametri analizzati;
 - c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
4. Ai fini de rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di ricerca scientifica, i soggetti interessati devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritti di segreteria, secondo le modalità del successivo art. 14, fatto salvo i progetti di ricerca scientifica svolti in forza di Protocolli d'intesa o Accordi di Collaborazione e/o finanziati dall'Ente gestore.

Articolo 5 – Disciplina delle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'Area Marina Protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'Area Marina Protetta in genere.
4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'Area Marina Protetta.
5. L'Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'Area Marina Protetta.

Articolo 6 - Disciplina dell'attività di balneazione

1. Nell'Area Marina Protetta la balneazione è consentita liberamente, ad eccezione della Zona A ove essa è vietata, salvo i casi specificatamente autorizzati.

Articolo 7 - Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nell'Area Marina Protetta non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea notturne, salvo i casi di volta in volta autorizzati dall'ente gestore.
2. Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea, salvo che per attività di ricerca scientifica, monitoraggio e sorveglianza.
3. Nelle zone B e C le immersioni subacquee e in apnea, sono consentite previa autorizzazione del soggetto gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, secondo le seguenti modalità:
 - a) in ciascun sito, l'immersione subacquea e in apnea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di subacquei o apneisti in immersione;
 - b) non sono consentite immersioni subacquee e in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'articolo 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.
4. Le immersioni subacquee e in apnea devono rispettare il seguente codice di condotta:
 - a) non è consentito il contatto con il fondo marino, salvo nei casi in cui debba essere necessario un punto sicuro di appoggio al subacqueo, fermo restando, in ogni caso, il divieto di asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
 - b) non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - c) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
 - d) è fatto obbligo di segnalare al soggetto gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'Area Marina Protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
 - e) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle

regolamentazioni dell'Area Marina Protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;

- f) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore.

5. All'interno dell'Area Marina Protetta, non sono consentite immersioni subacquee svolte dietro pagamento di corrispettivo a subacqueo o subacquei partecipanti alle stesse, fatti salvi i casi relativi alla didattica subacquea e/o alle visite guidate a cura dei centri di immersione autorizzati.

6. I siti nei quali possono essere autorizzate le immersioni subacquee sono quelli riportati di seguito con le coordinate WGS 84 a fianco indicate:

- a) Grotta dell'Olio lat. 38°13.201N - long. 013°18.058E;
- b) Parete Barcarello lat. 38°12.781N - long. 013°16.983E;
- c) Parete delle Gorgonie (Finestroni) lat. 38°12.571N - long. 013°13.798E;
- d) Itinerario archeologico ovest lat. 38°12.554N - long. 013°13.858E;
- e) Relitto Junker lat. 38°12.531N - long. 013°15.554E;
- f) Parete dell'Ancora lat. 38°12.847N - long. 013°17.148E;
- g) Punta Matese lat. 38°12.242N - long. 013°16.042E;
- h) Orlata di ponente lat. 38°12.642N - long. 013°13.812E;
- i) Orlo di levante lat. 38°12.702N - long. 013°14.457E;
- j) Fossa di Capo Gallo lat. 38°13.092N - long. 013°17.608E;
- k) Punta Barcarello lat. 38°12.797N - long. 013°16.883E;
- l) Cunicoli lat. 38°13.208N - long. 013°18.039E.

I subacquei non dovranno allontanarsi dal raggio di 100 metri dalla perpendicolare passante sul punto di coordinate dei siti autorizzati.

L'Ente Gestore potrà autorizzare eccezionalmente l'immersione presso altri siti a seguito di motivata istanza, nel rispetto dei principi di tutela ambientale.

7. Ai fini dello svolgimento dell'attività di immersione subacquea, deve essere data apposita comunicazione tramite e-mail, almeno 24 ore precedenti, all'Ente gestore. Tale comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- a) numero di autorizzazione rilasciata;
- b) identificativo sito di immersione;
- c) data e orario di inizio e fine immersione di immersione;
- d) unità da diporto in appoggio (marca, modello, colore e specifiche motore).

8. Eventuali variazioni per avverse condizioni meteo o altre evenienze non prevedibili, purché adeguatamente motivate, potranno essere comunicate nell'immediatezza a mezzo e-mail allo stesso Ente gestore.

Articolo 8 - Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nell'Area Marina Protetta le visite guidate subacquee e la didattica subacquea notturne non sono consentite, salvo i casi di volta in volta autorizzati dall'ente gestore.

2. Nella zona A non sono consentite le visite subacquee, salvo che per fini di ricerca scientifica, monitoraggio e sorveglianza.

3. Nelle zone B e C sono consentite le visite guidate subacquee, svolte dai centri di immersione, autorizzati dal soggetto gestore, aventi sede legale nei Comuni ricadenti all'interno dell'A.M.P. "Capo Gallo - Isola delle Femmine" alla data di entrata in vigore dal presente disciplinare, secondo le seguenti modalità:

- a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente che abiliti alle profondità che si

intendono frequentare;

- b) in presenza di almeno una guida/istruttore fino ad un numero di subacquei non superiore a 4 (quattro), per un massimo di 3 (tre) guide/istruttore e 15 (quindici) subacquei comprese le guide (rapporto guide o istruttori/subacquei 1/4) per ciascuna visita guidata subacquea;
 - c) in ciascun sito di immersione con non più di 15 (quindici) subacquei contemporaneamente, comprese le guide;
 - d) le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
 - e) in ciascun sito entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa di segnalazione;
 - f) ogni singola visita guidata subacquea deve essere comunicata a mezzo e-mail agli uffici dell'AMP ed alla Capitaneria di Palermo, almeno con 12 ore di anticipo, con l'indicazione del sito di immersione, dei nominativi degli accompagnatori, degli estremi identificativi dell'eventuale unità d'appoggio, del numero dei partecipanti, del numero di iscrizione della guida subacquea nell'apposito albo della Regione Sicilia.
4. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 5, comma 4.
 5. Nelle zone B e C le unità in appoggio alle visite guidate subacquee, dei centri d'immersione autorizzati dal soggetto gestore, devono raggiungere il sito di immersione, esclusivamente in assetto dislocante, seguendo una rotta perpendicolare alla costa, con una velocità non superiore ai 5 nodi.
 6. L'ormeggio delle unità di appoggio alle visite guidate subacquee è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
 7. I Centri di immersione autorizzati devono munirsi di un registro delle immersioni che deve essere vidimato dal soggetto gestore prima del rilascio dell'autorizzazione. Copia compilata dei registri deve essere trasmessa al soggetto gestore, pena revoca dell'autorizzazione, mensilmente entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si sono svolte le attività, comunque entro e non oltre il 30 novembre.
 8. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'Area Marina Protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
 9. Il responsabile dell'unità nautica è tenuto a fornire informazioni, al soggetto gestore, circa lo svolgimento delle attività svolte, per le finalità istituzionali.
 10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'Area Marina Protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
 - a) presentare al soggetto gestore apposita istanza formulata nei modi e nei termini indicati ai successivi articoli;
 - b) attestare che il centro immersioni abbia la sede legale nei Comuni ricadenti nell'AMP;
 - c) indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti operanti alle dipendenze del centro immersioni;
 - d) indicare il numero di iscrizione delle guide subacquee all'albo regionale;
 - e) le unità nautiche impiegate devono essere dotate di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - motore conforme ai valori indicati nella Direttiva 2003/44/CE, (Allegato I, lettere B, C), relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
 - sistema di raccolta dei liquami di scolo.

- f) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità nautiche di appoggio e dei singoli soggetti operanti alle dipendenze del centro immersioni, al fine di aggiornare l'autorizzazione del soggetto gestore.
11. Le visite guidate subacquee potranno essere autorizzate nei punti di immersione indicati al precedente articolo 7, comma 6 e con le modalità indicate al comma 7, dello stesso articolo 7. L'Ente gestore potrà autorizzare eccezionalmente l'immersione presso altri siti a seguito di motivata istanza, nel rispetto dei principi di tutela ambientale.

Articolo 9 - Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'Area Marina Protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, e la pratica dello sci nautico.
2. Nelle zone A la navigazione di qualsiasi unità nautica è vietata, ad eccezione delle unità con compiti di sorveglianza, di soccorso e quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica nei modi esplicitamente autorizzati dal soggetto gestore.
3. Nella zona B sono consentite, nel rispetto delle ordinanze della locale Capitaneria di Porto:
 - a) la navigazione a vela e a remi;
 - b) la navigazione delle unità con compiti di sorveglianza, di soccorso e quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica nei modi esplicitamente autorizzati dal Soggetto Gestore;
 - c) la navigazione a motore ai natanti, esclusivamente in assetto dislocante, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e limitatamente ai tratti di mare delimitati dalla congiungente i punti P1)-Q)-F)-E1) e N1)-O1) di cui al decreto istitutivo dell'AMP, ed a velocità non superiore a 10 nodi entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 metri di distanza dalla costa;
 - d) la navigazione a motore di unità nautiche abilitate al trasporto passeggeri e alle visite guidate, anche subacquee, autorizzate dal soggetto gestore nei termini definiti al successivo art. 11, a velocità comunque non superiore ai 5 nodi;
 - e) le imbarcazioni devono essere in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - i. motore conforme ai valori indicati nella Direttiva 2003/44/CE (Allegato I, lettere B, C) relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
 - ii. sistema di raccolta dei liquami di scolo.
4. Nella Zona C, oltre quanto già previsto al precedente comma 3, e nel rispetto delle ordinanze della locale Capitaneria di Porto, è consentita:
 - a) la navigazione a motore alle imbarcazioni, a velocità non superiori di 10 nodi;
 - b) la navigazione a motore, a velocità non superiori di 10 nodi, ai mezzi di trasporto marittimi, alle unità adibite a trasporto collettivo a velocità non superiore a 10 nodi.
5. Il Soggetto gestore può interdire la navigazione in alcuni tratti di mare per esigenze di tutela ambientale o di ricerca scientifica. Il Soggetto gestore pubblicherà con ogni mezzo i provvedimenti di interdizione, in particolare tramite affissioni nelle darsene, nonché sul sito internet ufficiale e sull'albo pretorio del Comune di appartenenza dell'Area Marina Protetta e della Capitaneria di Porto Competente.

Articolo 10 - Disciplina dell'attività di ancoraggio ed ormeggio

1. Nell'AMP non è consentito l'ancoraggio ad eccezione delle unità in servizio con i compiti di sorveglianza e soccorso e di quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica esplicitamente autorizzate dall'Ente Gestore.
2. Nella zona A non è consentito l'ormeggio alle unità, fatta eccezione per quelle in servizio di sorveglianza e soccorso e per quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica esplicitamente autorizzate dall'Ente gestore.
3. Nella zona B e nella zona C, l'ormeggio è consentito unicamente nei campi-boe

appositamente attrezzati all'uso, ubicati come di seguito specificato (WGS – 84):

Isola Ovest				
	CAMPO	PROFONDITA' MT	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	Isola Ovest	9,6	38°12,404' N	013°14,055' E
2	Isola Ovest	12,4	38°12,373' N	013°14,041' E
3	Isola Ovest	9,7	38°12,370' N	013°14,073' E
4	Isola Ovest	8,4	38°12,457' N	013°14,045' E
5	Isola Ovest	12,6	38°12,447' N	013°14,014' E
6	Isola Ovest	13	38°12,424' N	013°14,103' E
7	Isola Ovest	9	38°12,357' N	013°14,090' E
8	Isola Ovest	7	38°12,430' N	013°14,065' N
9	Isola Ovest	13	38°12,430' N	013°14,017' E

Isola Sud				
	CAMPO	PROFONDITA' MT	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	Isola Sud	6	38°12 ,049' N	013°14,399' E
2	Isola Sud	9	38°12 ,020' N	013°14,394' E
3	Isola Sud	8,5	38°12 ,008' N	013°14,425' E
4	Isola Sud	8	38°11 ,985' N	013°14,430' E
5	Isola Sud	9,5	38°11 ,955' N	013°14,443' E
6	Isola Sud	10,4	38°11 ,922' N	013°14,447' E
7	Isola Sud	9,6	38°11 ,884' N	013°14,457' E
8	Isola Sud	9,1	38°11 ,851' N	013°14,463' E
9	Isola Sud	8,4	38°11 ,815' N	013°14,473' E

Punta Matese				
	CAMPO	PROFONDITA' (M.)	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	Matese	9,8	38°12,066'N	13°15,839'E
2	Matese	12,9	38°12,109'N	13°15,897'E

Punta Barcarello				
	CAMPO	PROFONDITA' MT	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	Barcarello	10,2	38°12,477' N	013°16,781' E
2	Barcarello	11	38°12,503' N	013°16,783' E
3	Barcarello	11,4	38°12,512' N	013°16,747' E

Fossa del gallo (ex cassina)				
	CAMPO	PROFONDITA' MT	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	ex Cassina	12	38°13,138 ' N	013°17,743' E
2	ex Cassina	8,5	38°13,105 ' N	013°17,715' E
3	ex Cassina	10	38°13,108 ' N	013°17,682' E
4	ex Cassina	8,1	38°13,105 ' N	013°17,715' E

Campo Motomar				
	CAMPO	PROFONDITA' MT	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	Motomar	8,3	38°12,786' N	13°19,688' E
2	Motomar	6	38°12,765' N	13°19,662' E
3	Motomar	9	38°12,802' N	013°19,651' E
4	Motomar	9,5	38°12,815' N	013° 19,617' E
5	Motomar	7	38° 12,789' N	013°19,587' E
6	Motomar	9	38°12,829' N	013°19,581' E
7	Motomar	6	38°12,833' N	013°19,543' E
8	Motomar	6	38° 12,775' N	013°19,626' E

AMPLIAMENTO CAMPO BARCARELLO				
	CAMPO	PROFONDITA' (M.)	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	Barcarello	11,5	38° 12,580' N	013°16,782' E
2	Barcarello	11	38° 12,549' N	013°16,787' E
3	Barcarello	10,5	38° 12,418' N	013°16,803' E
4	Barcarello	9,5	38° 12,440' N	013°16,803' E
5	Barcarello	10,2	38° 12,447' N	013°16,769' E
6	Barcarello	12,2	38° 12,419' N	013°16,765' E
7	Barcarello	12	38° 12,398' N	013°16,783' E
8	Barcarello	9,8	38° 12,397' N	013°16,742' E
9	Barcarello	10,5	38° 12,372' N	013°16,741' E
10	Barcarello	10	38° 12,357' N	013°16,711' E

4. Per ogni boa è ammesso l'ancoraggio massimo di 3 (tre) unità, salvo il caso in cui un'unità presenti una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 mt.; in tale evenienza, il numero delle unità ormeggiabili è ridotto ad 1 (uno).
5. Le planimetrie riportanti i siti di svolgimento delle attività di ormeggio consentite nell'Area Marina Protetta di Capo gallo – Isola delle femmine possono essere prodotte o riprodotte esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente gestore.
6. Una quota pari al 15% degli ormeggi è riservata alle unità a vela, suddivisa in un ormeggio per ogni campo boe.
7. Per poter ormeggiare deve essere corrisposto a titolo di diritti di segreteria per il rilascio di atti amministrativi, un importo che sarà stabilito a cura dell'Ente gestore e che potrà variare in relazione sia al campo boe in cui si vuole ormeggiare e sia in funzione delle dimensioni dell'unità da diporto.
8. Per ottenere il rilascio del permesso per l'ingresso e l'ormeggio nella zona B, la relativa somma quantificata deve essere corrisposta, mediante pagamento elettronico, al soggetto gestore, seguendo la procedura stabilita sul sito web <http://www.ampcapogallo-isola.it/permessi.php>; effettuata la transazione, il portale rilascerà la ricevuta del pagamento, riportante la data di prenotazione e la boa di ormeggio selezionata.
9. Il possesso del permesso autorizzerà l'ormeggio per l'intera giornata indicata sulla ricevuta di pagamento ad una delle boe disponibili all'interno dell'Area Marina Protetta.
10. L'ormeggio è in ogni caso proibito in condizioni meteo avverse, da intendersi come superiori a mare forza 2 (poco mosso) e vento forza 2 (brezza leggera).
11. La copia del permesso, anche in forma digitale, deve essere custodita per tutta l'intera

giornata ed esibito a richiesta del personale adibito al controllo.

12. I permessi per l'ormeggio al suddetto campo boe saranno resi disponibili sul sito web <http://www.ampcapogallo-isola.it/permessi.php>. Tali permessi sono validi per l'intera giornata indicata sulla ricevuta di pagamento. I diritti di segreteria per il rilascio del permesso variano in base alla lunghezza fuori tutto dell'unità ovvero:
 - a) fino a mt. 6 di l.f.t. € 10,00 (dieci/00);
 - b) da mt. 6,01 di l.f.t. a mt. 10,00 di l.f.t. € 15,00 (quindici/00);
 - c) oltre i mt. 10,01 di l.f.t. € 20,00 (venti/00).
13. Tali importi potranno subire variazioni su disposizione dell'Ente gestore.
14. La sicurezza dell'ormeggio dell'unità alla boa rimane sotto l'esclusiva responsabilità del Comandante e/o dell'equipaggio.
15. L'unità all'ormeggio, inoltre, deve essere adeguatamente vigilata al fine di permettere la tempestiva adozione di ogni utile e/o opportuna manovra nautica che dovesse risultare necessaria, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della pubblica incolumità.
16. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio, entro mt. 50 da ciascuna boa/gavitello:
 - d) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore, salvo quelle autorizzate;
 - e) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità nautiche non ormeggiate, nonché la pesca sportiva e la pesca professionale;
 - f) è consentita la balneazione purchè a distanza di sicurezza da unità in moto;
 - g) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione, nave);
 - h) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
17. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.
18. L'ancoraggio è consentito alle unità d'appoggio dei centri di immersione autorizzati, in corrispondenza dei siti destinati alle attività subacquee e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse, qualora non fossero disponibili boe di ormeggio all'uopo predisposti dall'Ente gestore.
19. L'ancoraggio è altresì consentito in presenza di casi di forza maggiore per la sicurezza dell'unità e dei relativi occupanti.

Articolo 11 - Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nella zona A non è consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri.
2. Nelle zone B e C è consentita la navigazione alle unità nautiche, abilitate secondo la normativa vigente al trasporto passeggeri/visite guidate, ed autorizzate dalla Capitaneria di Porto, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art.9.
3. È consentito l'accesso a lento moto alle grotte alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, di proprietà dei residenti nei comuni ricadenti nell'Area Marina Protetta, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
4. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, esclusivamente ai gavitelli posizionati di cui al precedente articolo.

5. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, è consentito il rilascio delle autorizzazioni al trasporto passeggeri e alle visite guidate per un numero massimo di 10 (dieci) unità nautiche, per un massimo di 2 (due) autorizzazioni per singolo armatore residente nei comuni costieri della AMP.
6. Alle unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate non è consentito:
 - a) la pratica della pesca sportiva e ricreativa da parte dell'equipaggio e dei passeggeri;
 - b) lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti di bordo e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio e la discarica di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, sono consentiti secondo quanto indicato dalle ordinanze vigenti della Capitaneria di Porto per la Disciplina del conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi;
 - c) l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
7. Le unità nautiche autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute, al fine di agevolare la sorveglianza e il controllo, ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per il trasporto passeggeri e le visite guidate, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i soggetti richiedenti devono:
 - a) essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e di visite guidate secondo la normativa vigente in materia;
 - b) presentare copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili;
 - c) indicare le caratteristiche delle unità nautiche da traffico utilizzate per l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate e comunque non superiore alle 2 (due) unità;
 - d) presentare i titoli abilitativi delle persone imbarcate;
 - e) risultare in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - I. certificazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta, contenimento e raccolta a bordo delle acque di sentina;
 - II. sistema di monitoraggio e registrazione inerente la gestione, la raccolta e lo scarico delle acque di sentina, delle morchie e dei rifiuti a matrice oleosa come definiti dall'annesso V della Convenzione Marpol 73/78;
 - III. Certificazione che attesti la presenza di casse per la gestione e raccolta dei liquami di scolo, dei reflui, delle acque nere e grigie.
 - IV. Se inferiori a 400 grt ma superiori a 24 mtrs f.t. idonea dichiarazione/certificazione anti-fouling; se superiori a 400 grt idoneo Certificato *Anti-fouling*.
 - V. se superiori a 400 grt devono avere idoneo certificato IOPP (*International Oil Prevention Pollution*) e idoneo certificato IAPP (*International Air Prevention Pollution*).
 - VI. Se superiori a 400 grt devono avere idoneo certificato ISPP (*International Sewage Prevention Pollution*)
 - VII. Devono avere idoneo piano di gestione dei rifiuti (*garbage management plan*).
9. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione al trasporto passeggeri e visite guidate, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti rispetto a quanto oggetto di autorizzazione.
10. È fatto obbligo agli armatori delle unità autorizzate allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate, di compilare giornalmente il registro cartaceo, previamente predisposto e vidimato dal soggetto gestore, ove riportare gli itinerari seguiti e il numero di passeggeri trasportati nonché eventuali eventi meritevole di segnalazione nell'interesse primario dell'ambiente marino (ad es: avvistamento cetacei o tartarughe, presenze di

inquinamenti, ecc.). Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.

11. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 ottobre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal Soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione al trasporto passeggeri e visite guidate, per l'anno successivo.
12. Il Soggetto gestore può stabilire, con successivo provvedimento, preventivamente sottoposto ad approvazione del Ministero, i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
 - a) eventuali misure di premialità ambientale;
 - b) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate eccedesse il numero massimo stabilito;
 - c) ulteriori requisiti di eco-compatibilità.
13. Ogni sostituzione anche temporanea, delle unità nautica autorizzate per il trasporto passeggeri e visite guidate deve essere tempestivamente comunicata al Soggetto gestore, pena il ritiro dell'autorizzazione; il soggetto gestore provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unità nautica ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
14. È fatto obbligo di esporre e rendere fruibile, presso il luogo di imbarco dei passeggeri e a bordo delle unità nautiche, il Decreto istitutivo dell'Area Marina Protetta, nonché il presente Disciplinare provvisorio, al fine di consentire la consultazione da parte degli utenti.
15. Le unità nautiche utilizzate per l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate devono esporre il contrassegno autorizzativo rilasciato dal Soggetto gestore.
16. Dovrà essere data apposita comunicazione tramite e-mail, oppure sms al numero indicato sul sito web prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Area Marina Protetta. Tale comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) numero di autorizzazione rilasciata;
 - b) sito di svolgimento dell'attività;
 - c) unità nautica autorizzata (marca, modello, colore e specifiche motore).
17. Il rilascio dell'autorizzazione comporta altresì l'obbligo per l'esercente di:
 - a) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal Soggetto gestore;
 - b) acquisire dagli utenti l'avvenuta presa visione delle norme regolamentari dell'Area Marina Protetta.
 - c) fornire al Soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'Area Marina Protetta.

Articolo 12 - Disciplina della pesca professionale/piccola pesca costiera

1. Nell'Area Marina Protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose. Non sono altresì consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea.
2. Nell'Area Marina Protetta è vietato il transito di unità da pesca superiori ai 12 metri l.f.t., eventuali deroghe al transito di tali unità, possono essere concesse, previa autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore, nelle modalità dallo stesso indicate.
3. Nelle zone A è vietata qualsiasi attività di pesca professionale, compresa la piccola pesca costiera.
4. Nell'Area Marina Protetta non è consentita la pesca, o il prelievo con qualunque mezzo, delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE agli allegati II, IV e V) tra cui:

- a) Tursiopo (*Tursiops truncatus*);
 - b) Tartaruga caretta (*Caretta Caretta*);
 - c) Patella (*Patella ferruginea*);
 - d) Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - e) Tonno bianco (*Thunnus alalunga*);
 - f) Tonno rosso (*Thunnus Thynnus*);
 - g) Pesce spada (*Xphias gladius*);
 - h) Pesce castagna (*Brama brama*);
 - i) Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);
 - j) Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
 - k) Magnosa (*Scyllarides latus*);
 - l) Squali (*Hexanchus grisu*; *Cetorhinus maximus*), e squali appartenenti alle famiglie *Alophiidae*, *Carcharhinidae*, *Sphyrnidae*, *Isuridae* e *Lamnidae*.
5. Non è altresì consentita la pesca o il prelievo con qualunque mezzo della specie di seguito elencate:
- a) Corallo rosso (*Corallium rubrum*);
 - b) Orecchio di mare/occhio di bue (*Haliotis tuberculata tuberculata*);
 - c) Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - d) Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*);
 - e) Cicala (*Scyllarus arctus*);
 - f) Cheppia (*Alosa fallax*);
 - g) Astice (*Homarus gammarus*);
 - h) Aragosta (*Palinurus elephas*);
 - i) Tutte le specie di cernia.
6. Nelle zone B e C è consentita esclusivamente, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di piccola pesca costiera, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività, sia individualmente sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'Area Marina Protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, con palangari, lenze, nasse, secondo le modalità di seguito indicate:
- a) rete da posta (imbrotto), di lunghezza massima di 1000 metri, con larghezza della maglia non inferiore ai 40 mm.;
 - b) rete da posta del tipo monofilo, di lunghezza massima di 1000 metri, con larghezza della maglia non inferiore ai 40 mm.;
 - c) reti da posta combinate di lunghezza massima 1000 metri con larghezza della maglia non inferiore ai 40 mm.;
 - d) palangari, con un numero di ami non superiore a 300;
 - e) nasse per polpi fino a un massimo di 50;
 - f) nasse per gamberi fino a un massimo di 50;
 - g) lenze per la pesca di totani con un massimo di due richiami.
7. Gli attrezzi da pesca, devono essere posizionati ad una distanza superiore ai 50 metri dalle unità che effettuano attività subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti e ai 150 metri dalle boe di perimetrazione delle zone A. Nel periodo della stagione balneare e di vigenza dell'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di porto di Palermo, gli attrezzi da pesca autorizzati non possono essere posizionati in mare ad una distanza inferiore ai 100 metri dalla costa a picco e dalle scogliere e a 200 metri dalle spiagge.
8. L'attività di piccola pesca costiera non è consentita all'interno delle zone di ancoraggio destinate alla nautica da diporto.
9. Durante lo svolgimento dell'attività di piccola pesca costiera, è vietato utilizzare contemporaneamente più di un tipo di sistema di pesca da parte dei soggetti autorizzati, ed è

vietato detenere a bordo gli altri attrezzi non utilizzabili, ad eccezione delle unità da pesca che godono della premialità, di cui al successivo comma 13.

10. Ciascun attrezzo da pesca calato in mare dovrà opportunamente essere segnalato con dei sistemi di segnalazione, riportanti il numero di autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore e la matricola identificativa dell'imbarcazione.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per la piccola pesca costiera, nell'Area Marina Protetta, i richiedenti devono indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
12. Ai fini del monitoraggio le imprese autorizzate all'attività di piccola pesca costiera sono tenute a fornire informazioni, al soggetto gestore, circa lo svolgimento delle attività svolte, per finalità istituzionali nelle modalità esplicitate al successivo comma 14.
13. Ai soggetti richiedenti che in fase di richiesta dell'autorizzazione comunichino l'utilizzo di tutte le reti con maglie superiori ai 50 millimetri di massima apertura, è applicata una premialità che consenta loro di poter utilizzare anche due tipi di attrezzi contemporaneamente per sei mesi l'anno.
14. Ai fini del monitoraggio dell'Area Marina Protetta, è istituito il "Registro volontario delle catture della pesca professionale". Al tal fine il soggetto gestore distribuisce appositi formulari ai soggetti richiedenti che, al termine del periodo di validità dell'autorizzazione, devono restituire debitamente compilati per il rilascio delle successive autorizzazioni al soggetto gestore entro 15 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, e comunque non oltre il 30 novembre, pena il non rinnovo dell'autorizzazione stessa.
15. Le unità da pesca autorizzate allo svolgimento della piccola pesca costiera devono esporre il contrassegno autorizzativo rilasciato dal Soggetto gestore.
16. La variazione della struttura imprenditoriale del richiedente va comunicata al Soggetto gestore entro il termine di giorni quindici, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Articolo 13 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva

1. Nell'Area Marina Protetta non sono consentite la pesca subacquea, né in apnea. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea, all'interno dell'Area Marina Protetta devono essere preventivamente comunicati al Soggetto gestore.
2. Nelle zone A, e nella fascia di mare ampia 150 m dal limite delle zone A non è consentita alcuna attività di pesca sportiva /ricreativa.
3. Nell'Area Marina Protetta non è consentita la pesca sportiva durante il fermo di pesca obbligatorio per la marineria.
4. Non è consentito detenere a bordo delle unità da diporto, anche in ormeggio, reti da pesca ed altri attrezzi da pesca professionali o destinati alla piccola pesca costiera.
5. Nell'Area Marina Protetta non è consentita la pesca, o il prelievo con qualunque mezzo, delle specie elencate al precedente articolo 12, commi 4, e 5.
6. Nell'Area Marina Protetta non è consentito:
 - a) la pesca a traina di profondità, con affondatore, con lenza di tipo "monel" e piombo guardiano;
 - b) l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
 - c) l'utilizzo del "bigattino", sia come esca che come richiamo;
 - d) l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione;
 - e) l'uso di palangari, filacciosi, nasse, natelli, coppo o bilancia, fiocina;
 - f) il *drifting* con ancoraggio al fondale;
 - g) l'uso di sistema di pesca elettrici, quali la salpa bolentino e affondatore.
7. Nelle zone B e C è consentita la pesca sportiva/ricreativa, dall'alba al tramonto, ai residenti

nei Comuni ricanti nell'AMP, autorizzati dal Soggetto gestore, da terra o da unità da diporto, con gli attrezzi e le modalità di seguito indicate:

- a) esclusivamente con lenza e canna;
 - b) da riva, con lenza e canna massimo due attrezzi per pescatore sportivo con un numero massimo di 2 ami di dimensioni non inferiori al n° 16;
 - c) da unità da diporto con lenza o canna, senza mulinello, con lenza da fermo, con ami di dimensioni non inferiori al n° 16 e non più di 4 lenze o canne per unità navale, nel caso in cui a bordo ci siano più di due persone;
 - d) è consentito un prelievo cumulativo giornaliero di pesce e cefalopodi fino a 2 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore, e comunque non superiore ai 5 kg per unità da diporto, nel caso in cui a bordo ci sia più di una persona;
 - e) la taglia minima per i polpi (*Octopus spp.*) deve essere di 450 grammi (eviscerato);
 - f) la pesca del calamaro è consentita esclusivamente dal 10 ottobre al 31 marzo;
8. Nell'Area Marina Protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva.
9. Ai fini del monitoraggio, i soggetti autorizzati all'attività di pesca sportiva/ricreativa, sono tenuti a fornire informazioni, al soggetto gestore, circa le attività svolte, per finalità istituzionali.

Articolo 14 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata al soggetto gestore dell'Area Marina Protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi del Soggetto gestore medesimo.
2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare:
 - a) il possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione;
 - b) la formale dichiarazione di presa visione e accettazione del Decreto istitutivo dell'Area Marina Protetta e del presente Disciplinare provvisorio.
3. Il Soggetto gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'Area Marina Protetta.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per lo svolgimento delle attività consentite nell'Area Marina Protetta, i richiedenti, per quelle attività per le quali sia previsto secondo quanto indicato al successivo articolo 15, devono versare al Soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria.

Articolo 15 – Corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni

1. Al fine di rilanciare la fruizione pubblica dell'Area Marina Protetta, per l'anno 2023 non saranno dovuti corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente disciplinare, fatta esclusione per i permessi di ormeggio ai campi boe.

Articolo 16 - Regime Sanzionatorio

1. Le violazioni delle disposizioni del presente disciplinare sono punite ai sensi dell'art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree Marine Protette), nonché ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e secondo quanto specificato nell'allegato prontuario di infrazioni.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare provvisorio vale quanto disposto nel D.M. 24 luglio 2002 "Istituzione dell'Area Marina Protetta denominata "Capo Gallo - Isola delle Femmine.

REGIME SANZIONATORIO

<i>Violazione</i>	<i>Sanzione amministrativa</i>	<i>Pagamento in misura ridotta</i> <i>(doppio del minimo o 1/3 del massimo se più favorevole)</i>	<i>Provvedimenti</i> <i>i Ente Gestore</i>
<i>Tutela della biodiversità</i>			
Raccolta di specie animali e vegetali, se non nelle modalità previste dal regolamento. Raccolta o asportazione di sabbia e/o conchiglie. Danneggiamento che deturpi le componenti biologiche e/o geologiche ambientali Introduzione di specie alloctone appartenenti a specie aliene invasive	da € 26 a €1032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP, si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione
Movimentazione e/o rimozione della Posidonia oceanica senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Gestore	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP, si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione
Immissione diretta o indiretta di sostanze tossiche o inquinanti e rilascio di rifiuti solidi o liquami. Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP, si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione e la segnalazione all'Autorità Giudiziaria
Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori	da € 26 a € 1.032	€ 200,00	
Introduzione di armi esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP, si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione
<i>Disciplina delle attività di ricerca scientifica</i>			
Effettuazione di attività di ricerca scientifica senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Gestore	da € 26 a € 1.032	€ 51	
Prelievo di organismi e campioni per motivi di studio senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Gestore	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP con decorrenza dalla data di accertamento della violazione per un anno
<i>Disciplina dell'attività di balneazione</i>			
Balneazione in zona A	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione
<i>Disciplina delle immersioni subacquee</i>			
Immersioni subacquee e in apnea Zona A	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione con decorrenza per un anno dall'accertamento della violazione.
Immersioni subacquee senza la preventiva autorizzazione o in difformità dalle modalità specificamente consentite	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP con decorrenza dalla data di accertamento della violazione per un anno
Asportazione danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura biologica, geologica o archeologica durante le immersioni subacquee	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP con decorrenza dalla data di accertamento della violazione per un anno
Violazioni del codice di condotta di cui all' art.7.4 del disciplinare provvisorio	da € 26 a € 1.032	€ 51	Si prevede la pena accessoria della sospensione per 15 giorni dell'autorizzazione a decorrere dalla data di accertamento della violazione

Obbligo di comunicazione	da € 26 a € 1.032	€ 51	La prima mancata comunicazione comporterà la sospensione per 15 giorni, mentre la seconda comporterà la revoca dell'autorizzazione
Disciplina delle visite guidate subacquee			
Violazione delle disposizioni previste nel Disciplinare	da € 26 a € 1.032	€ 51	Si prevede la pena accessoria della sospensione per 15 giorni dell'autorizzazione a decorrere dalla data di accertamento della violazione
Mancata annotazione nel registro	da € 26 a € 1.032	€ 51	
Obbligo di comunicazione	da € 26 a € 1.032	€ 51	La prima mancata comunicazione comporterà la sospensione per giorni 15, mentre la seconda comporterà la revoca dell'autorizzazione
Disciplina della navigazione da diporto			
Utilizzo di moto d'acqua, o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione
Navigazione in zona A – propulsione a motore e/o vela	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione.
Navigazione di unità nautiche abilitate in zona B con velocità superiore a 5 nodi se entro 300m dalla costa, e limitatamente ai tratti di mare delimitati dalla congiungente i punti P1)-Q)-F)-E1) e N1)-O1) di cui al decreto istitutivo dell'AMP con velocità superiore a 10 nodi e/o in assetto planante se nella fascia compresa tra 300m e 600m dalla costa	da € 250 a € 1.032	€ 51	
Disciplina dell'attività di ormeggio e stazionamento			
Ormeggio in zona A	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione
Ormeggio ai gavitelli delle unità nautiche da diporto senza autorizzazione	da € 26 a € 1.032	€ 51	
Ormeggio delle unità nautiche per attività professionali e commerciali non autorizzate	da € 26 a € 1.032	€ 51	
Realizzazione di attività non consentite nei campi ormeggio o in maniera difforme da quanto consentito	da € 26 a € 1.032	€ 51	Si prevede la pena accessoria della sospensione per 15 giorni dell'autorizzazione a decorrere dalla data di accertamento della violazione
Ormeggio ai gavitelli non autorizzati	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della sospensione dell'autorizzazione per giorni quindici
Disciplina dell'attività di ancoraggio			
Ancoraggio in zona A	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione
Ancoraggio in zona B e C in aree non consentite	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione
Ancoraggio in zone consentite senza autorizzazione	da € 26 a € 1.032	€ 51	
Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate			
Navigazione, ancoraggio e sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci	da € 26 a € 1.032	€ 51	
Navigazione di unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate in zona A	da € 26 a € 1.032	€ 51	Si prevede la pena accessoria della sospensione per 15 giorni dell'autorizzazione a decorrere dalla data di accertamento della violazione
Navigazione di unità nautiche abilitate in zona B con velocità superiore a 5 nodi se entro 300m dalla costa, e limitatamente ai tratti di mare delimitati dalla congiungente i punti P1)-Q)-F)-E1) e N1)-O1) di cui al decreto istitutivo dell'AMP con velocità superiore a 10 nodi e/o in assetto planante se nella fascia compresa tra 300m e 600m dalla costa	da € 26 a € 1.032	€ 51	

Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione
---	-------------------	------	---

Disciplina dell'attività di pesca professionale

In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche. Le sanzioni amministrative previste nel presente Disciplinare sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive delle sanzioni previste dal menzionato D.Lgs n°4 del 9 gennaio 2012 e successive modifiche.


Attrezzi non consentiti	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione
Prelievo di specie non pescabili	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione
Pratica della pesca in zona A	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione
Pratica della pesca professionale in assenza di autorizzazione	da € 26 a € 1.032	€ 51	Divieto rilascio autorizzazione AMP per anni uno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione
Attrezzi e quantitativi difformi	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione.

Disciplina delle attività di pesca sportiva e ricreativa

In materia di violazione delle attività di Pesca sportiva e ricreativa restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche. Le sanzioni amministrative previste nel presente Disciplinare sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive delle sanzioni previste dal menzionato D.Lgs n°4 del 9 gennaio 2012 e successive modifiche.

Gare di pesca sportiva e ricreativa, pesca subacquea, detenzione e trasporto di attrezzi ad essa adibiti	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione
Prelievo di specie non pescabili (fatto salvo il D.M. 3 maggio 1989)	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stata commessa la violazione


Tecniche e attrezzi non consentiti	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.
Pesca sportiva e ricreativa in zona A e B	da € 26 a € 1.032	€ 51	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stata commessa la violazione.
Pesca sportiva e ricreativa in zona B e C senza autorizzazione	da € 26 a € 1.032	€ 51	Divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.
Divieto vendita o cessione del pescato	da € 26 a € 1.032	€ 51	Revoca dell'autorizzazione e divieto rilascio autorizzazione AMP per anni uno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.
Cessione autorizzazione a terzi	da € 26 a € 1.032	€ 51	Revoca dell'autorizzazione.
<i>Altre disposizioni</i>			
Mancato possesso della autorizzazione in caso di revoca o sospensione della medesima	da € 26 a € 1.032	€ 51	Revoca dell'Autorizzazione
Utilizzo improprio della documentazione autorizzazione	da € 26 a € 1.032	€ 51	Revoca dell'Autorizzazione
Trasporto Marittimo di Linea difforme alle disposizioni vigenti	da € 26 a € 1.032	€ 51	



MAPPA GENERALE SITI DI IMMERSIONE ○ E DELLE BOE D'ORMEGGIO ◆




MAPPA RIQUADRO 1




MAPPA RIQUADRO 2




MAPPA RIQUADRO 3



MAPPA RIQUADRO 4



MAPPA RIQUADRO 5



MAPPA RIQUADRO 6